



SENT. 309/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI

APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **61244** del registro di segreteria proposto da **SO.GE.T.AL. — Società Gestioni Turistiche Alberghiere s.r.l.** (p. IVA 03176900482), con sede legale in Pietrelcina (BN), largo d'Aquino n.59, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Mario Mecca (c.f. MCC MRA 42D09 D612E), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cerasi ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:francescocerasi@ordineavvocatiroma.org)

contro

Procura generale presso la Corte dei conti in persona del Procuratore generale p.t. e Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana in persona del Procuratore regionale p.t.

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana n.268/2023, pubblicata in data 7 agosto 2023.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024, svolta con l'assistenza del segretario dott. Giovanni Luca Triolo, il Presidente relatore Acanfora, che ha brevemente illustrato l'oggetto del giudizio, l'avv. Alberto Angeloni, delegato dell'avv. Cerasi, per l'appellante e, in rappresentanza della Procura generale, il v.p.g. Arturo Iadecola.

Esaminati l'appello e tutti gli atti e documenti di causa.

FATTO

Con la sentenza oggetto del gravame la Sezione giurisdizionale regionale toscana di questa Corte dei conti ha condannato la società appellante, SO.GE.T.AL. – Società Gestioni Turistiche Alberghiere s.r.l. - in persona del legale rappresentante sig. Mario Mecca, al pagamento dell'importo di euro 55.291,50 in favore del Comune di Firenze, oltre interessi legali e spese del giudizio.

La vicenda emergeva dall'istruttoria avviata dal p.m. contabile a seguito della nota del Comune di Firenze che segnalava l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno da parte di taluni albergatori, cui faceva seguito un accertamento da parte della Polizia municipale. Nello specifico, la Polizia municipale nella denuncia di danno (prot.n. 1494/02/2022/113 del 10 agosto 2022) segnalava quanto segue: la società, all'esito di una precedente verifica, aveva regolarizzato la propria posizione debitoria fino al febbraio 2020; per il periodo marzo 2020- maggio 2022 (ma di fatto estendendo la verifica al mese di giugno 2022), non aveva effettuato le dichiarazioni mensili degli alloggiati;

di avere invitato, in data 14 giugno 2022, a mezzo pec, il sig. Mecca a presentarsi in data 30 giugno 2022 al fine di fornire *“elementi utili in ordine alla ricostruzione dei fatti in merito al mancato riversamento dell’imposta di soggiorno”*; il direttore dell’albergo, sig.ra OMISSIS, già conosciuta in occasione del precedente controllo, contattata telefonicamente, aveva comunicato che era *“da tempo chiuso per ristrutturazione”* e che *“probabilmente si sarebbe presentata lei con delega e avrebbe provveduto a mostrare documentazione relativa a ristrutturazioni dell’immobile a giustificazione della chiusura dell’attività”* senza poi concretizzare però l’intenzione; dalla banca dati del SUAP del Comune di Firenze risultava una sospensione dell’attività dal 21 gennaio 2021 al 31 marzo 2021; in data 4 luglio 2022, recatasi *in loco*, aveva trovato l’albergo chiuso ma era riuscita ad effettuare sul portale Tripadvisor una simulazione di prenotazione, pur risultando l’ultima recensione risalente al 2020.

La quantificazione delle somme non versate veniva effettuata, come da prospetto inserito nella relazione della Polizia comunale con metodo induttivo, secondo i parametri previsti dal Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno del Comune di Firenze, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2020 (art.10, comma 6) in caso di *“assenza”* ovvero *“inattendibilità”* della documentazione.

La sentenza ha anzitutto affermato la giurisdizione contabile, all’uopo richiamando precedenti giurisprudenziali di questa Corte dei conti in ordine all’interpretazione della normativa in materia recata dall’art.180, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020, n.34, convertito nella l.17 luglio 2020, n.77, che ha inserito il comma 1-ter nell’art.4 del d.lgs.14 marzo 2011, n.23, nonché

dell'art.5-quinquies, comma 1, del d.l.21 ottobre 2021, n.146, convertito dalla l.17 dicembre 2021, n.215 recante l'interpretazione autentica della novella del 2020, ravvisando quindi la sussistenza del rapporto di servizio tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente locale.

Nel merito, ha ritenuto, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti (Sez. II app.n.275/2022, Sez. III app.n.188/2020 e sentenze della Sez. Toscana n.367, 365, 366, 355, 356 del 2022) sussistenti tutti gli elementi della contestata responsabilità (danno causalmente collegato alla violazione degli obblighi di servizio, elemento soggettivo del dolo o della colpa grave).

In ordine al *quantum* da risarcire ha aderito alla liquidazione del danno come indicata nell'atto di citazione, in via equitativa, ai sensi del combinato disposto degli artt.2056 e 1226 c.c., in adesione al calcolo effettuato dalla Polizia municipale; ha ravvisato nella condotta omissiva della società rispetto alle prescritte dichiarazioni periodiche delle presenze e quindi alla conseguente somma dell'imposta di soggiorno da prelevare a carico dei clienti, il requisito dell'impossibilità (o estrema difficoltà), di determinare l'esatto ammontare del nocumento.

Sul piano soggettivo, ha ravvisato il connotato doloso della condotta nel *“volontario complessivo comportamento antigiuridico della società nel disattendere i sopra ricordati obblighi di servizio e di determinare conseguentemente la produzione del danno”* (pag.15).

La SO.GE.T.AL. - Società Gestioni Turistiche Alberghiere s.r.l., con atto ritualmente notificato in data 20 novembre 2023 e poi depositato in data 14 dicembre 2023, ha impugnato la decisione deducendo i seguenti motivi.

**1. SULL'ERRONEA INDIVIDUAZIONE DELLA SUSSISTENZA
DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE CONTABILE**

L'appellante richiama l'orientamento giurisprudenziale formatosi in seno alla Sezione giurisdizionale Lazio di questa Corte dei conti secondo cui, a seguito della novella del 2020 e della successiva norma di interpretazione autentica, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice tributario in ragione di una serie di considerazioni che depongono per: l'esclusione del rapporto di servizio tra il gestore e l'ente locale; la mancanza della natura di agente contabile del gestore, considerato che le funzioni, quali la riscossione ed il versamento dell'imposta nelle casse comunali, come pure gli obblighi di natura dichiarativa, previsti nei regolamenti comunali, sono propri, in generale, anche dei responsabili di imposta; la carenza dell'elemento del cd "*maneggio di denaro pubblico*" in quanto il gestore è responsabile del pagamento di una imposta altrui, di cui risponde personalmente salvo rivalsa, non potendo assumere rilevanza la finalità pubblica del denaro versato in quanto trattasi di fine proprio di ogni imposta o tassa.

Richiama, a conforto, anche l'art.13 del Regolamento sull'imposta di soggiorno del Comune di Firenze che sancisce espressamente la giurisdizione in materia del giudice tributario.

**2. SULL'OMESSA E/O ERRONEA CONSIDERAZIONE DEI
PRESUPPOSTI DI FATTO DEL GIUDICE DI PRIME CURE**

Sostiene che il giudice di prime cure ha affermato la sua responsabilità amministrativa "*senza svolgere alcun accertamento sull'effettiva omissione imputabile alla Sogetal e senza neppure illustrare il ragionamento logico seguito per la formazione del suo convincimento*", dovendosi ipotizzare che

abbia fondato il suo convincimento esclusivamente sulla notizia di danno pervenuta dalla Polizia Municipale “che a suo avviso “appare evidentemente criptica”.

Al riguardo rileva infatti che la Polizia municipale, solo in quanto SO.GE.T.AL. è stata oggetto di verifica fino al febbraio 2020 (a seguito della quale ha peraltro regolarizzato la propria posizione relativa all'imposta di soggiorno), ne ha voluto inferire che si sia resa inadempiente nel riversamento dell'imposta anche per il periodo successivo. Non può, a tal fine, rivestire alcuna rilevanza la circostanza che in data 16 aprile 2019 (quindi quasi un anno prima dell'attività di controllo oggetto del giudizio) il sig. Mecca, in qualità di gestore dell'Hotel Granduca, aveva completato la procedura e ritirato le credenziali/PIN per la registrazione della struttura nel portale.

Nel contempo evidenzia che la medesima Polizia municipale, da un accesso alle banche dati, ha incontestabilmente accertato che: in data 9 febbraio 2020 la Società ha presentato un'attestazione asseverata di agibilità per via P. Capponi n. 13; ha presentato la SCIA n.185380 dall'8 giugno 2021 al 29 luglio 2021 per il consolidamento del solaio; l'attività ricettiva dell'Hotel Granduca è stata sospesa dal 21 gennaio 2021 al 30 marzo 2021, in conseguenza della presentazione della SCIA 42/2021/SR.

Senonchè sostiene che “di tali circostanze – del tutto incomprensibilmente – la Polizia Municipale ha tenuto conto solo parzialmente. La Corte dei Conti, invece, con la sentenza non le ha neppure minimamente considerate, né tanto meno analizzate”.

Al fine poi di ricostruire la vicenda nel periodo in contestazione e di

dimostrare che la struttura, sin dal momento in cui fu acquistata dalla società, non è stata operativa in quanto rimasta chiusa sia per lavori ed eventi accidentali che a causa dell'emergenza Covid-19, produce una serie di documenti: *due diligence* tecnica redatta da REAAS S.p.A. del 3 agosto 2020 (doc. 13); dichiarazione dell'ing. OMISSIS (doc. 14); e-mail del 12 giugno 2020 dell'arch. OMISSIS con fotografie da cui si evince l'acqua piovana penetrata nell'edificio (doc.15).

Inoltre, afferma che la chiusura dell'Hotel Granduca e la conseguente assenza di pernottamenti è dimostrata *per tabulas* anche dagli estratti conto della società relativi al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e il 4 aprile 2023 (doc. 16) e dalla lista dei movimenti effettuati sul conto corrente intestato alla società dal 22 giugno 2021 al 22 giugno 2022 (doc. 17) dai quali si evince l'assenza di redditi prodotti nel periodo di riferimento dall'attività ricettiva.

Rileva che la sentenza si pone in contrasto: con l'art. 2697, 1 comma c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo tenuto conto che nel caso di specie non sono stati forniti dalla Procura validi elementi di prova, per cui il Giudice di primo grado ha dovuto decidere in base a presunzioni assolutamente prive di fondamento fattuale e giuridico; con le vigenti disposizioni, sia nazionali che eurounitarie, in materia di obbligo motivazionale della sentenza (art.111, comma 6, Cost. artt. 39 c.g.c. e 17 disp.att.c.g.c., art.6 della Cedu) in quanto la sentenza non ha esaminato e valutato gli elementi di fatto e diritto.

3. SULLA NULLITÀ E/O ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER NULLITÀ DEGLI ATTI ISTRUTTORI, DELL'INVITO A DEDURRE E DELLA CITAZIONE IN GIUDIZIO IN

VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA**CONTABILE; CARENZA DEI REQUISITI DI SPECIFICITÀ E****CONCRETEZZA NELLA NOTIZIA DI DANNO**

L'appellante sostiene che la notizia di danno contenuta nella nota della Polizia municipale del 10 agosto 2022 non avrebbe potuto legittimare la Procura all'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa in quanto “*è totalmente scarna, insufficiente e parziale, avendo gli agenti dato rilievo, a propria esclusiva discrezione, solo a determinate e limitate circostanze (peraltro infondate) piuttosto che ad altre che qualora fossero state prese in considerazione avrebbero condotto ad un esito diverso del Procedimento di Primo grado*” (pag.20 appello).

4. SULLA NULLITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA E/O APPARENTE E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DELL'ELEMENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, NONCHÉ AL QUANTUM DELLA PRETESA AVVERSARIA

Ad avviso dell'appellante la sentenza è viziata in termini motivazionali anche sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa, questi affermati senza effettuare alcun accertamento in merito all'asserita mancata dichiarazione degli ospiti e al presunto mancato versamento dell'imposta di soggiorno. Ribadisce infatti che, come già detto, nessuno degli elementi probatori puntualmente esposti nel secondo motivo di appello è stato infatti esaminato in primo grado.

Con riferimento all'elemento soggettivo, sostiene che il giudice di

prime cure ha omissso qualsivoglia esame e/o considerazione in merito alle ragioni per le quali riterrebbe dolosa la condotta del gestore dell'Hotel Granduca, tenuto conto che *“sia la notizia di danno della Polizia Municipale che le ulteriori argomentazioni e produzioni della scrivente hanno dimostrato la chiusura della struttura alberghiera per l'intero periodo oggetto di controllo e quindi l'assenza di ospiti, per cui non può dirsi che la Sogetal non abbia adempiuto i propri obblighi di servizio; né tanto meno controparte ha provato l'inverso”* (pag.21 appello).

5.SULL'ERRATA STATUZIONE IN MERITO AL QUANTUM DELLA PRETESA AVVERSARIA

Con il quinto motivo di appello si deduce *“l'ingiustizia della Sentenza nella parte in cui stabilisce il quantum risarcitorio di condanna posto a carico della Sogetal nella spropositata e non giustificata somma di Euro 55.251,50, nonché nella parte in cui maggiore tale importo con gli interessi legali”*.

Ad avviso dell'appellante, infatti le imposte da versare sarebbero state calcolate in base al numero dei posti letto disponibili moltiplicati per il tasso medio di occupazione, senza tener conto, tuttavia, che l'hotel è rimasto chiuso per tutto il periodo oggetto di causa; inoltre, avendo fatto ricorso alla liquidazione equitativa in carenza dei necessari presupposti, il giudice di prime cure avrebbe altresì violato l'art. 1226 c.c.

La SO.GE.T.AL. - Società Gestioni Turistiche Alberghiere s.r.l. ha conclusivamente chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei conti e comunque la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, ai sensi dell'art.169 c.g.c; in via gradata che, in accoglimento del gravame, venga respinta la domanda risarcitoria

avanzata dalla Procura; in via gradata, la riduzione del *quantum* della

condanna, con vittoria di spese e competenze professionali di lite per entrambi

i gradi di giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

La Procura generale ha depositato in data 13 novembre 2024, il parere

conclusionale deducendo l'infondatezza di tutti i motivi di gravame.

In ordine al primo motivo, osserva che, pur essendovi pronunce di alcune

Sezioni regionali della Corte dei conti che, a seguito della novella del 2020

(art.180, comma 3, d.l.n.34/2020 conv. nella l. n.77/2020) hanno in effetti negato

che il gestore potesse continuare a essere considerato agente contabile, essendosi

instaurato *ex lege* un rapporto tributario con l'ente impositore, appare

maggioritario, soprattutto in appello, l'orientamento che continua a riconoscere

in capo al gestore la qualità di agente contabile (richiama di questa Sezione la

sentenza n.120/2024).

In ordine al motivo n.3, da esaminare nell'ordine logico delle questioni, ne

evidenzia l'infondatezza in quanto la nota della Polizia municipale che costituisce

la notizia di danno, presenta tutti i presupposti della specificità e della

concretezza.

In ordine al secondo, quarto e quinto motivo, che ritiene di dover esaminare

congiuntamente, la Procura generale osserva che l'affermazione dell'obbligo di

riversamento, per quanto succintamente motivata nella decisione, poggia, in

realtà, su un *iter* ricostruttivo coerente e corretto sotto il profilo giuridico (stante

l'art.10 comma 6 del Regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di

Firenze), nonchè fattuale. Osserva infatti che, poichè il personale della struttura,

all'uopo convocato, non si è presentato all'appuntamento fissato per la consegna

della documentazione utile a determinare il numero di persone ospitate nel

periodo di riferimento, né ha fatto pervenire al riguardo alcuna comunicazione, correttamente la Polizia municipale ha applicato il metodo induttivo, peraltro in modo anche favorevole all'appellante in quanto nell'unico periodo durante il quale l'attività è risultata sospesa – dal 21 gennaio al 30 marzo 2021 – il numero di presenze derivante dal tasso medio di occupazione è stato considerato per la metà.

La Procura generale eccepisce, ai sensi dell'art.194 c.g.c., l'inammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante in allegato all'atto di gravame.

Quanto all'elemento soggettivo, la Procura generale ritiene che correttamente sia stato qualificato in termini dolosi dalla sezione giurisdizionale di prime cure.

In conclusione, la Procura generale chiede che il gravame venga respinto con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio.

Nella pubblica udienza odierna, come da verbale in atti, l'avv. Alberto Angeloni, comparso, per delega dell'avv. Cerasi, in rappresentanza della società appellante e il rappresentante della Procura generale, v.p.g. Iadecola, hanno esposto oralmente talune argomentazioni illustrate negli atti scritti, confermandone le rispettive conclusioni.

Chiusa la discussione, la causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Nell'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare, che segue il sistema delineato dall'art. 101, n. 2, c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, di quelle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto (Cass. Sez. Un. n. 26242/2014, n.29/2016; Corte dei conti, Sez. II app., nn. 138 e 139 del 2016) va anzitutto esaminata quella con

cui l'appellante contesta il capo della sentenza che ha affermato la giurisdizione contabile.

Questo Collegio ritiene di conformarsi all'ormai granitico orientamento formatosi in seno a questa Sezione, richiamando testualmente, ai sensi dell'art.39, comma 1, lett.d) c.g.c. e dell'art. 17, comma 1, delle norme di attuazione del c.g.c., una pronuncia tra le più recenti, (sentenza n.266/2024 che richiama Sez. II app. n.34/2024 e precedenti in quest'ultima citati, n. 400/2023, n. 397/2023, n.396/2023, n. 395/2023 e n. 170/2023; id, Sez. I app., n. 107/2023 e n. 30/2023) affermativo della giurisdizione contabile nella materia:" *Sul punto, va evidenziato che l'art. 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), convertito in l. 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto il comma 1-ter dell'art. 4 d.lgs 14 marzo 2011, n. 23, attribuendo la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché definendo la relativa disciplina sanzionatoria. Il successivo art. 5 quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha espressamente previsto l'applicabilità della nuova disciplina normativa anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.Nondimeno, in base al già citato e consolidato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni d'appello, i mutamenti intervenuti nella disciplina di settore, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, non hanno intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune beneficiario del tributo, discendente anche dagli ulteriori compiti incombenti sul primo in base al comma 1-ter dell'art. 4 d.lgs. n. 23/2011. Ne è derivato il permanere della qualifica di agente contabile in capo al gestore e della giurisdizione*

della Corte dei conti a conoscere della responsabilità amministrativo-contabile prospettata nei suoi riguardi, in conseguenza della rilevazione dell'omesso riversamento di quanto riscosso dagli avventori della struttura ricettiva. E invero, la Corte di cassazione a SS.UU., con la sentenza n.19654/2018, ha già chiarito che «poiché i regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o “albergatore”) le attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario, sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato, centrale rilevanza assumendo la riscossione dell'imposta ed il suo riversamento nelle casse comunali. ...”

Invero, “ il gestore è chiamato, infatti, a svolgere una funzione strumentale ai fini della riscossione dell'imposta, che comporta il maneggio di denaro a destinazione pubblica; ne consegue che tra costui e l'ente si instaura un rapporto di servizio, che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate che devono qualificarsi attività accessorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente, da tenere ben distinte dall'obbligazione tributaria. Le Sezioni Unite, con la già richiamata decisione n. 19654/2018, hanno inoltre sottolineato che l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico, e che l'obbligazione del concessionario di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili, in ragione della tutela dell'interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle

entrate. Ne deriva che il rapporto tra concessionario ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, e assume la qualifica di agente contabile, non rilevando in senso contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico e altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (negli stessi termini, Corte conti, Sez. III app., n. 188/2020; id., Sez. II app., n. 275/2022). Nell'ambito del rapporto di servizio pubblico le attività di riscossione e di riversamento di denaro implicano la disponibilità materiale di denaro destinato all'ente pubblico e, anche in base ai principi affermati dalla Corte costituzionale, il maneggio di denaro pubblico genera ex se l'obbligo della resa del conto (Corte cost. n. 114/1975; n. 292/2001). Pertanto, è proprio la relazione funzionale dell'albergatore con l'amministrazione, che si instaura per effetto della "disponibilità materiale" delle somme di pertinenza dell'ente pubblico, in quanto rimosse in adempimento dell'obbligazione tributaria del cliente soggetto passivo, ad assumere rilevanza ai fini della qualificazione di agente contabile, con conseguente responsabilità contabile in caso di non corretta gestione o di omesso riversamento (Corte conti, SS.RR. 22/2016/QM). Irrilevante è, quindi, la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta attribuita ai gestori delle strutture ricettive, in quanto, anche dopo la

sopravvenuta normativa, si è pur sempre in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi nella fattispecie le caratteristiche dell'agente contabile, così come delineate dall'art. 178 del R.D. n. 827 del 1924. Al riguardo, deve essere sottolineato che le due qualifiche di responsabile d'imposta e di agente contabile assolvono a funzioni diverse, nella misura in cui la prima impone al responsabile d'imposta di intervenire quale coobbligato solidale dipendente in caso di inadempimento del soggetto passivo (il cliente), mentre la seconda impone a chi riceve somme di spettanza pubblica di riversare quanto riscosso e di porre in essere gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, in una fisiologica dinamica impositiva e quale autonomo titolo di responsabilità in caso di omesso riversamento (in termini, anche Corte conti, Sez. I, n. 410/2018). Resta allora confermata l'irrilevanza dell'assoggettamento dell'albergatore alla giurisdizione tributaria, per effetto delle norme sopravvenute (che hanno riguardato l'attribuzione della qualifica di responsabile d'imposta, ma non già la perdita di quella di agente contabile), potendo il medesimo soggetto essere sottoposto contemporaneamente anche alla giurisdizione contabile (quale agente contabile), qualora vi sia stato il maneggio di denaro pubblico, a seguito dell'incasso nei confronti del cliente dell'imposta, poi non riversata.

Tale conclusione non è in contrasto con la recente ordinanza delle Sezioni Unite n.14028/2024 del 21.5.2024 che ha ribadito la sussistenza della giurisdizione contabile in una fattispecie ove l'atto di citazione – a differenza del caso odierno- era stato “notificato ... nel giugno 2020” allorquando “era vigente il comma 1 ter dell'art. 4 del D.Lgs. n.23 del 2011 (in vigore dal 19

maggio 2020), norma che, tuttavia, mancando di un'espressa previsione di retroattività, non valeva ad attribuire ex lege la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno ... con riguardo alle somme per cui è causa, relative al periodo dal ... 2014 al ... 2016". Dunque, pur avendo la Suprema Corte dato atto dell'evoluzione del quadro normativo in materia, nulla ha detto sulla permanenza, o meno, della giurisdizione contabile nelle ipotesi in cui -come l'odierna- l'atto di citazione della Procura contabile sia stato proposto successivamente all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, né sui conseguenti effetti in tema di riparto della giurisdizione ai sensi dell'art. 5 c.p.c. e art. 13 c.g.c. Le Sezioni unite, infatti, si sono limitate ad affermare, nell'occasione, che "La denuncia della mancata applicazione da parte del giudice contabile - il quale aveva conservato la giurisdizione ai sensi dell'art. 5 c.p.c. - della sopravvenuta disciplina sostanziale retroattiva del rapporto, introdotta dall'art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, vale al più a configurare un eventuale "error in iudicando", ma non incide sui limiti esterni della giurisdizione speciale, determinata sulla mera base dell'individuazione della legge in vigore al momento 17 dell'introduzione della causa". Ciò stante, dalla citata recente ordinanza delle Sezioni unite non emergono indizi, nemmeno in obiter dicta, che possano far presumere un mutamento dell'orientamento del giudice della giurisdizione rispetto a quello esternato nella precedente ordinanza n.19654/2018, antecedente alla novella normativa in esame. La Sezione, quindi, non ravvisa, allo stato, alcun motivo per discostarsi dall'orientamento fin qui elaborato e innanzi riportato".

Il **motivo n.1** è quindi destituito di giuridico fondamento e va respinto.

Va ora esaminato, secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni, il **motivo**

n.3 con cui l'appellante eccepisce che la notizia di danno erariale contenuta

nella nota della Polizia municipale del 10 agosto 2022 non avrebbe potuto

legittimare la Procura all'emissione dell'invito a dedurre ed a al conseguente

esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa in quanto totalmente

scarna, insufficiente e parziale.

L'art.51, comma 3, c.g.c. dispone che *“Qualsiasi atto istruttorio o processuale*

posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è

nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chi vi

abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte

dei conti”; pertanto trattasi di eccezione ritualmente sollevata in questo grado

dalla società appellante, rimasta contumace in primo grado.

Va anzitutto rilevato che, come chiarito dalle Sezioni riunite nella sentenza n.

12/2011/QM (specificamente riguardante il disposto dell'allora vigente art.

17, comma 30-ter, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ma, attesa la sovrapposibilità con la formula

contenuta nell'art. 51 c.g.c., ancora utilmente invocabile anche nella vigenza

della nuova disciplina codicistica), come recepita dalla granitica

giurisprudenza di merito (*ex plurimis*, Sez.II app.n.51/2023, n.267/2023,

n.92/2022, n.95/2022) l'espressione *“specifica e concreta notizia di danno”*,

come condizione legittimante le Procure regionali ad *“iniziare l'attività*

istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale”, è da intendere

come dato cognitivo sufficientemente determinato e realistico, *“derivante da*

apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di

pubblico dominio; l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che

abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni”.

Orbene, venendo alla fattispecie in esame, la relazione della Polizia municipale di Firenze – Reparto antievasione – del 10 agosto 2022 (prot.n.1494/02/2022/113), ad avviso di questo Collegio lungi dal contenere mere ipotesi e congetture, come invece sostiene del tutto erroneamente la società appellante e fornisce una serie di informazioni circostanziate e precise in ordine al fatto dannoso denunciato, costituito dall'omesso versamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Firenze per tutto il periodo oggetto dell'accertamento (marzo 2020-giugno 2022) da parte della SO.GE.T.AL.

Pertanto, non risponde affatto al vero che l'organo denunciante si sia limitato ad inferire detto fatto dannoso dalla circostanza che la società era stata inadempiente per un periodo precedente o da elementi isolati e privi di valenza oggettiva, avendo concretamente invece indicato una serie di concrete circostanze (verifiche, sopralluoghi ecc.) che corroboravano la denuncia di danno, confutando quanto dichiarato telefonicamente dal direttore dell'albergo in ordine alla chiusura della struttura alberghiera.

Si richiama a tal fine quanto segue: “ A verifica di quanto riferito dal direttore dell'albergo, sono stati effettuate verifiche presso il Reparto della Polizia Municipale di Firenze che ha estrapolato dal Portale Pratiche Urbanistiche l'elenco delle SCIA presentate dalla società ed è risultato che, per il periodo di quest'ultima osservazione, è stata presentata il 09/02/2020 una “Attestazione Asseverata di Agibilità per via P. Capponi n.13” e, dal

08/06/2021 al 29/07/2021, con SCIA 185380, un “consolidamento di solaio” di un oggetto tergale non riguardante quindi la struttura principale, pertanto questa PG ritiene che detti lavori non abbiano impedito all’Hotel la prosecuzione della propria attività ricettiva.”

L’appellante, solo in questo grado di giudizio, ha provveduto a fornire copiosa documentazione che, a suo avviso, dimostrerebbe in termini inequivocabili la inoperatività della struttura nel periodo in contestazione (marzo 2020 - giugno 2022).

Orbene, senza in alcun modo entrare nel merito del suo contenuto, va dichiarata l’inammissibilità di detta documentazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.194 c.g.c. (*“Nel giudizio d’appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”*), di talché nessuna rilevanza assume al fine di rendere la presente pronuncia.

In conclusione, il motivo n.3 è infondato e va respinto.

Motivi 2, 4 e 5

La trattazione congiunta di detti motivi, concordandosi con la Procura generale, va effettuata anzitutto con riferimento al dedotto profilo di nullità della sentenza per il vizio di *“omessa e/o apparente e/o insufficiente motivazione”* e quindi di violazione della normativa sia nazionale che eurounitaria, in materia di obbligo motivazionale delle sentenze (art.111, comma 6, Cost. artt. 17 disp.att.c.g.c. e 39 c.g.c., art.6 della Cedu).

Senonchè, come questa Sezione ha già avuto modo di chiarire in diversi precedenti, che si richiamano testualmente facendoli propri ai sensi

dell'art.39, comma 1, lett.d) c.g.c. e dell'art.17, comma 1, delle norme di attuazione al medesimo c.g.c., che *“in un contesto ordinamentale sempre più capillarmente orientato verso il canone della sinteticità (elevato addirittura a principio generale, prima nell'ambito della giustizia amministrativa – art. 3 del c.p.a. di cui al d.lgs. 104/2010 – e, poi, nell'ambito della giustizia contabile – art. 5, comma 2, c.g.c. – e, da ultimo, affermato esplicitamente anche nell'ambito del processo civile, con la novella dell'art. 125, ad opera del d.lgs. n. 149/2022 – c.d. “riforma Cartabia”), la stringatezza argomentativa non è più solo una delle possibili modalità espositive, ma è divenuta indispensabile connotato di ogni forma di esternazione, per tutti gli attori del processo e, dunque, anche per il giudice. Peraltro, il paradigma argomentativo della sinteticità va coniugato con altri concorrenti inderogabili principi, che devono conformare la modulazione degli atti, tra cui viene in particolare rilievo, in questa sede, il principio della congruità della motivazione. Di talché, l'osservanza del principio di sinteticità non può trasmodare nell'apoditticità della decisione. Il principio della congruità della motivazione ha, infatti, una valenza sovraordinata rispetto al principio della sinteticità, essendo previsto dall'art. 111, comma 6, Cost., che dispone che «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati». Nell'ambito della disciplina del processo che si celebra innanzi alla Corte dei conti, poi, detto principio è ribadito nell'art. 5, comma 1, c.g.c. («Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati»), nonché, quale ulteriore declinazione riferita ai prodotti decisorii che assumono la forma della sentenza, nell'ambito degli artt. 39 c.g.c e 17 delle norme di attuazione dello stesso testo legislativo”;* *“In tale scenario, la*

pur doverosa sinteticità della motivazione , corollario del principio della ragionevole durata del processo, a sua volta collegato al principio del giusto processo (art. 111 Cost., art. 6 CEDU), deve coniugarsi con l'esigenza che le basilari ragioni di qualunque genere di decisione giudiziale siano debitamente esplicitate, tanto per i profili di fatto che per i profili di diritto, rendendo percepibile l'architettura logica e giuridica del percorso argomentativo che sostiene le statuizioni conclusive, nella prospettiva sia della comprensibilità del decisum che della sua eventuale verificabilità in sede di impugnazione (Cass. ord. n. 7180/2021, ord. n. 29721/2019, ord. n. 920/2015 ” (sentenze n.70/2024 e n.157/2024).

Nella decisione impugnata non si ravvisano elementi che depongano per ritenere che la sinteticità della pronuncia sia sfociata in un vizio motivazionale sia con riferimento ai profili di prova dei fatti contestati che alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della contestata responsabilità amministrativa.

Invero, il Collegio giudicante di primo grado ha reso, sia pure sinteticamente, chiaramente ostensivi gli elementi in fatto e le ragioni in diritto su cui ha fondato il proprio convincimento. Se ne richiamano testualmente i seguenti passaggi motivazionali: con riferimento alla condotta antigiuridica, “..il mancato introito delle suddette somme di pertinenza erariale si riconnette a una condotta antigiuridica posta in essere in violazione di un preciso obbligo di servizio afferente alla cooperazione nella potestà impositiva del tributo locale all'esame” ; con riferimento al danno e alla sua quantificazione, “ Da tale condotta illecita è quindi causalmente derivato un danno erariale da mancata entrata, consistente nel non avvenuto introito da parte del Comune

di Firenze del gettito di competenza relativo all'applicazione del tributo in questione.... il Collegio ritiene recepitibile la tesi della Procura secondo la quale si deve aver conto della sussistenza dei presupposti per la liquidazione in via equitativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ovvero la prova dell'esistenza del danno obiettiva impossibilità, o particolare difficoltà, di provarne il preciso ammontare. Tale ultimo fattore, peraltro, risulta determinato dalla sopra evidenziata condotta omissiva della convenuta società rispetto alle prescritte dichiarazioni periodiche relative alle presenze nella struttura ricettiva nel periodo considerato e alla conseguente somma di condanna; “Pur avendo detta determinazione carattere presuntivo, risulta di lineare coerenza e trova anche un riscontro in dati verificabili in atti di valenza giuridica, poiché trova l’”ubi consistam”, su calcoli di limitata fallacia, effettuati assumendo quale numero di presenze nel periodo considerato la capacità ricettiva oggettivamente desumibile dal periodo di apertura e dai posti letto comunicati dalla struttura comunale ai fini dell’inserimento nel relativo annuario degli alberghi”; con riferimento al connotato soggettivo della condotta, “questo risalta in maniera piana dal volontario complessivo comportamento antigiuridico della società nel disattendere i sopra ricordati obblighi di servizio e di determinare conseguentemente la produzione del danno” (pagg.14-15).

Non risultando quindi alcun vizio motivazionale sanzionato dalla nullità, occorre a questo punto valutare, nel merito, la doglianza con cui l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza per violazione dei principi che presiedono all'onere della prova, rilevando anzitutto la mancata dimostrazione

da parte della Procura contabile del pregiudizio erariale causalmente collegato all'omesso obbligo di riversamento dell'imposta di soggiorno.

Va precisato che con specifico riferimento al giudizio innanzi a questa Corte essi sono trasfusi nell'art.95 c.g.c. a tenore di cui il giudice “.....pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite” (comma 1).

Orbene va anzitutto premesso che la sentenza ha individuato validi elementi probatori nell'accertamento di Polizia comunale trasfuso nell'atto di citazione valorizzando in particolare la circostanza che l'unico periodo di sospensione acclarato documentalmente era stato quello dal 21 gennaio 2021 al 30 marzo 2021 in quanto risultante dalla banca dati del Suap del Comune di Firenze.

Orbene, era onere della società convenuta, nei cui confronti il contraddittorio si era ritualmente instaurato, fornire, nel primo grado di giudizio, elementi contrari atti a dimostrare che l'attività era stata invece sospesa per l'intero periodo laddove ha invece continuato a tenere, come già nel corso degli accertamenti svolti dalla Polizia municipale e poi nella fase pre-processuale innanzi al P.m. contabile, un comportamento assolutamente silente, ad eccezione di una apodittica dichiarazione resa dal direttore dell'hotel nel corso di una telefonata.

Solo in questo grado di giudizio, la SO.GE.T.AL s.r.l. ha ritenuto invece di fornire documentazione, ma ormai tardivamente, non essendo quindi, giova ribadire, valutabile da questo Collegio in quanto prodotta in palese violazione dell'art.194 c.g.c.

Accertata la condotta omissiva *contra ius*, per quanto concerne poi la

doglianza relativa ai criteri di quantificazione del danno da essa scaturente, essa risulta parimenti infondata.

Invero, l'art.10, comma 6, del Regolamento imposta di soggiorno dispone che

“ Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente “.

Orbene, in sede giurisdizionale, l'applicazione di tale metodo comporta una liquidazione di tipo equitativo, ai sensi degli artt.1226 c.c. e 2056 c.c., nonché delle disposizioni procedurali recate dagli artt. 115 c.p.c. e 95, comma 1, c.g.c., *“dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno”* (Sez.2 n.4310/2018); *“in tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di*

esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria”(Sez.3 n.20990/2011).

Orbene nella concreta fattispecie, come condivisibilmente affermato nella sentenza, essendo il nocumento stato accertato in ragione dell’omesso versamento dell’imposta dovuta per il periodo marzo 2020-giugno 2022, la circostanza che la società convenuta non avesse comunicato i dati delle presenze e quindi l’*“assenza”* della documentazione indispensabile al fine di quantificarne l’importo ha comportato una quantificazione di tipo equitativo ma nel contempo basata comunque su criteri comunque oggettivi e predeterminati fissati dal regolamento comunale in materia (art.10, comma 6), assumendo come parametro *“il numero di posti letto”* e *“la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio”*.

Pertanto, tutte le doglianze sollevate nel gravame anche in ordine all’ammontare del danno partono sempre dallo stesso presupposto – mai validamente dimostrato – che la struttura alberghiera fosse rimasta per l’intero periodo sempre chiusa e quindi della mancanza assoluta di clienti.

La correttezza del criterio è confermata anche dalla circostanza che nel calcolo (riportato nella tabella inserita nella nota della Polizia municipale) le presenze per i mesi di febbraio e marzo non sono state affatto computate mentre per quello di gennaio 2021 sono state conteggiate in senso favorevole alla società in quanto, pur decorrendo la sospensione dal giorno 21, sono state calcolate nella misura del 50%.

Con riferimento all’elemento soggettivo, va senz’altro confermato quello doloso, precisandosi che trova applicazione l’art.1, comma 1, della l.14

gennaio 1994, n.20 nel testo modificato dall'art.21, comma 1, del d.l.16 luglio 2020, n.76, conv. dalla l.11 settembre 2020, n.120, trattandosi di norma di natura sostanziale ed essendo i fatti contestati successivi alla sua entrata in vigore, secondo la consolidata giurisprudenza contabile (*in terminis*, Sez. II app., n. 305/2022, n. 186/2023 n.33/2024, n.48/2024, n.118/2024; Sez. I app., n.11/2024).

La predetta disposizione, all'ultimo alinea, prevede che *“La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”*.

Al riguardo, si richiama quanto affermato da questa Sezione in merito all'interpretazione della norma in questione: *“La novella ha sì introdotto nel processo per responsabilità amministrativa una nozione dell'elemento soggettivo di evidente matrice penalistica, ma ritiene il Collegio che essa vada interpretata alla luce delle peculiarità che connotano il processo contabile e che possono condurre alle seguenti considerazioni. Il riferimento dettato dall'art. 21 alla “volontà dell'evento dannoso”, se nel diritto penale il “dolo dell'evento” trova ragion d'essere nella condotta tipizzata dalla previsione di reato, nel caso dell'illecito contabile il “danno, che è un evento in senso giuridico conseguente alla condotta illecita, difficilmente è oggetto di volizione diretta in un sistema che dovrebbe essere improntato al principio di buon andamento (Sezione d'appello per la Sicilia con la sent. n. 62/A/2023 del 9 novembre 2023). Ne consegue che alla domanda se “ai fini della prova del dolo, la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso sia compatibile solo con ipotesi di dolo intenzionale (in cui l'agente ha di mira proprio la realizzazione del danno) e, al limite, di dolo diretto”, ovvero se possa conciliarsi “anche con il dolo eventuale, che costituisce lo stadio più lieve*

d'intensità dolosa", il Collegio ritiene di dover fornire risposta positiva in tal senso, anche perché in base alla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte la volontarietà dell'evento è da ritenersi senz'altro immanente nella nozione di dolo eventuale (ex pluribus, Sezioni unite penali, sent. 18 settembre 2014, n. 38343), per la cui sussistenza è infatti sufficiente "una positiva adesione all'evento, una volontà indiretta nei confronti delle conseguenze collaterali ed accessorie della condotta, che, sulla base di una chiara visione delle prospettive di quest'ultima, esprima una volontaria determinazione alla condotta antigiuridica". Così opinando, il Collegio è dunque dell'avviso che nel giudizio contabile possa ben trovare collocazione la nozione di dolo eventuale di matrice penalistica anche alla luce dell'art. 21 cit., ciò anche nella considerazione del fatto che, come opportunamente osservato dall'indicata giurisprudenza d'appello, là dove la disposizione avesse voluto escluderlo "dal proprio ambito applicativo, lo avrebbe fatto espressamente ("ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit").

Va inoltre precisato che il dolo eventuale ricorre, secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, "quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l'esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire comunque..." "costi quel che costi", mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto"(ex plurimis, Cass. Sez.2 n.43348/2014; Sez.5 n.42973/2012)

Invero, nella vicenda di cui è causa, la società appellante era ben consapevole dell'obbligo di versamento dell'imposta all'ente comunale, secondo le

prescrizioni di un testo regolamentare vigente sin dal 201; e questo non tanto per avere il suo legale rappresentante, sig. Mario Mecca, ritirato nell'aprile del 2019 le credenziali/PIN necessarie per effettuare le dichiarazioni mensili del numero degli alloggiati, ma soprattutto per avere già regolarizzato la posizione debitoria per un periodo immediatamente precedente a seguito di relativo accertamento e per non essersi poi però presentato, a seguito dell'invito della Polizia municipale, a fornire spiegazioni e/o documentazione in ordine all'omesso versamento anche delle ulteriori mensilità relative al periodo in contestazione, accettando il rischio del verificarsi del danno erariale.

Infine, il connotato doloso della condotta, secondo la granitica giurisprudenza contabile costituisce condizione ostativa all'accoglimento della richiesta, peraltro formulata in termini assolutamente generici, di esercizio del potere riduttivo, ex art.52, comma 2, T.U. n.1214/1934 (testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), peraltro formulata in termini assolutamente generici in quanto *“trattasi di istituto finalizzato a ridurre il danno da imputare al responsabile in presenza di condizioni, oggettive o soggettive che consentano che una quota di esso resti irrisarcita, il che collide col particolare disvalore della condotta dolosa”* (tra le più recenti, Sez.II app.n.54/2024, n.11/2024, n.240/2023, n.32/2023, n.306/2022).

Pertanto, anche i motivi di gravame nn.2, 4 e 5 sono giuridicamente infondati e vanno respinti.

Per i suesposti motivi l'appello è respinto e per l'effetto va integralmente confermata la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana n.268/2023.

Per mera completezza va precisato, in ordine alla richiesta preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, che tale effetto, trattandosi di giudizio di responsabilità, è scaturito *ex lege* dalla proposizione del gravame, ai sensi dell'art.190, comma 4, c.g.c.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di questo grado di giudizio, nell'importo liquidato nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*,

-respinge l'appello;

- condanna l'appellante alle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 160,00 (CENTOSESSENTA/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024.

IL PRESIDENTE-estensore

dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 31 DICEMBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

dott.ssa Alessandra Carcani